Ribezzo F, 'Le nuove vie della giuridificazione del corpo' (2022) 2 EJPLT, 305-312.
DOI: https://doi.org/10.57230/EJPLT222FR

EJPLT
ISSN 2704-8012



Le nuove vie della giuridificazione del corpo.

The new ways of body juridification.

FRANCESCO RIBEZZO
Ph.D. (c) Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Abstract

This paper aims to analyze the relationship between the law and the body from a legal and philosophical perspective. The presupposition of the following remarks is that the technological development is the defining feature of the modern societies. This phenomenon has relevant implications on the languages describing the body and its disposability. The enigma of the body, which has always concerned the philosophical thought, is nowadays of great importance, since it is a privileged position from which to look at the modernity.
The law, that has always taken the corporeity into account, is concerned with the emersion of the digital persona, which now more than ever calls for appropriate protection. The investigated matter recalls the distinction between personality rights and property rights. The existential situations can be subject of agreements that entail a non-contractual nature. Yet, market-alienability and non-patrimonial interest get to be strictly entangled in the case of contracts regulating aspects of one's identity, in which case existential components remain.

Questo elaborato intende analizzare la relazione tra diritto e corpo da una prospettiva giuridico-filosofica. Premessa delle seguenti riflessioni è che lo sviluppo tecnologico sia il carattere precipuo delle società moderne. Questo fenomeno ha implicazioni rilevanti sui linguaggi descrittivi del corpo e sugli atti di disposizione del corpo. L'enigma della corporeità, che ha da sempre interessato la riflessione filosofica, ha oggi importanza primaria, rappresentando un punto prospettivo privilegiato dal quale analizzare la modernità.
Il diritto, che ha sempre disciplinato il corpo, è posto dinanzi all'emersione della digital persona, la quale richiede oggi l'approntamento di un adeguato sistema di tutele. La materia in esame richiama la distinzione tradizionale tra diritti della personalità e diritti di proprietà. Le situazioni esistenziali possono formare oggetto di accordi di natura non contrattuale. Purtuttavia logiche di mercato e interessi non patrimoniali convivono nel caso dei contratti aventi ad oggetto l'utilizzo di segni distintivi, nei quali permane una componente esistenziale.

© The author(s) 2022, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice. This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Parole-chiave: corpo; corporeità; digital persona; sviluppo tecnologico; situazioni esistenziali.

Sommario: Introduzione: il progresso tecnologico come carattere della società moderna. – 1. L'enigma della corporeità. – 2. L'antica relazione tra diritto e corpo. L'avvento della *digital persona*. – 3. Corpo, diritti soggettivi e situazioni esistenziali. – Conclusioni: Il corpo e il mercato.

Introduzione: Il progresso tecnologico come carattere della società moderna.

Il progredire delle tecnologie è un fenomeno descrittivo della società del nuovo millennio, fattore determinante dello stato della condizione umana[1]. Esso è divenuto in breve tempo il «campo semantico in cui si incrociano e si intrecciano le diverse discipline»[2], il che rende ancor più complesso fornirne una definizione esaustiva. Tale condizione si riverbera sui linguaggi che costituiscono il corpo. Non esiste, difatti, perfetta sovrapponibilità tra il corpo della medicina e il corpo giuridificato, né tra il corpo oggetto degli studi biologici e quello della filosofia[3].

È oggi possibile operare una costruzione personale del corpo, per renderlo «oggetto transitorio e manipolabile, suscettibile di molteplici metamorfosi secondo i desideri individuali»[4]. Un tempo si reputava che l'istituto proprietario avrebbe rappresentato l'ambito di distinzione privilegiato tra gli individui[5]. Oggi, invece, le nuove tecnologie hanno conferito centralità alla relazione tra l'uomo e il proprio corpo, tanto che «la descrizione dell'epoca odierna può essere configurata alla stregua di un campo di battaglia avente ad oggetto il corpo umano, con le sue innumerevoli applicazioni tecniche e scientifiche»[6].

Le possibilità della sperimentazione investono in maniera totale l'ambito della disponibilità corporea[7] e sollevano sempre nuovi interrogativi di carattere

[1] M. G. SALARIS, *Corpo umano e diritto civile*, Milano, 2007, 1.
[2] S. ROSSI, *Corpo (atti di disposizione sul)*, in *Digesto delle discipline privatistiche* (*Sez. Civ.*), Torino, 2012, 221.
[3] «Il che rende tale concetto irriducibile ad una dimensione unitaria e monologante», S. ROSSI, *Corpo*, cit., pag. 221; E. RESTA, *Diritto vivente*, Roma-Bari, 2008, 45 ss.: «il corpo rimane campo semantico largo e incoercibile forse perché vive di con-fini e non sopporta tanto facilmente definizioni; è investito da con-notazioni piuttosto che da de-notazioni». Ancora, M. TALLACHINI, *Bodyright. Corpo biotecnologico e diritto*, in *Biblioteca della libertà*, 1998, XXXIII, pag. 21, afferma che «il corpo umano è ormai la pagina su cui più profondamente è incisa la parabola di una modernità che, muovendo dalla tecnologia come strumento per plasmare il mondo, approda alla tecnologia per l'automutazione». A dimostrazione della molteplicità degli interrogativi si rinvia a S. RODOTÀ, *Ipotesi sul corpo giuridifcato*, in Aa. Vv., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 191.
[4] D. LE BRETON, *Signes d'identité: tatouages, piercing et autres marques corporelles*, Paris, 2002, 7. Di «automutazione» discorre M. TALLACHINI, *Bodyright. Corpo biotecnologico e diritto*, cit., 21.
[5] S. RODOTÀ, *Ipotesi sul corpo giuridifcato*, cit., pag. 125.
[6] M. G. SALARIS, *Corpo umano e diritto civile*, cit., pagg. 1 e 2; A. SANTOSUSSO, *Corpo e libertà. Una storia tra scienza e diritto*, Milano, 2001, 9.
[7] Così M. G. SALARIS, *Corpo umano e diritto civile*, cit., 2: «le novità dei trapianti provenienti da organi non umani geneticamente modificati, gli interventi sulle cellule staminali, i procedimenti di fecondazione artificiale, la clonazione – tanto per riferirci ad esempi limitati – prospettano problematiche differenti tra loro, ma tutte accomunate da una emergente esigenza: la conservazione dell'identità individuale»; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana*, Napoli, 1983, *passim*. Per R. ESPOSITO, *Bìos. Biopolitica e filosofia*, Torino, 2004, 4 – 5, «il corpo umano appare sempre più sfidato, e anche letteralmente attraversato, dalla tecnica», tanto che «il rapporto a due tra *bìos* e *zoé* deve ormai, o forse da sempre, includere, come terzo termine correlato, la *téchne* […]». Utili riferimenti nella raccolta di CH. GEYER, *Biopolitik: Die Positionen*, Frankfurt am Main, 2001.

bioetico[8]. L'evoluzione (*rectius*, rivoluzione) scientifica ha investito «le basi elementari della natura vivente, i confini dell'individualità biologica umana (nascita e morte) e il loro stesso significato»[9]. Gli avanzamenti della biomedicina e delle biotecnologie, le ampie possibilità di azione sul corpo umano e su parti, prodotti e funzioni del medesimo, «sottratti al limite dell'unità della struttura corporea[10] e dell'inalterabilità dei processi naturali»[11], hanno condotto a una diversa considerazione del corpo umano e del potere dei privati di disporne. Si fa strada, anche in ambito giuridico, l'idea per la quale il corpo non è più (e soltanto) incarnazione dell'Io[12], ben potendo costituire fonte di nuove utilità, anche di natura economica[13].

L'esperienza giuridica risulta investita da cambiamenti repentini, tant'è che categorie tradizionali, come il concetto di persona, di autonomia individuale, il rapporto delle azioni umani nel tempo e nello spazio, risultano interessate da un «effetto di spiazzamento e di riformulazione», che sembra quasi richiedere un nuovo diritto[14]. La presenza nello spazio e nel tempo dell'umano appare completamente rinnovata nel senso dell'«eccedenza del campo della vita»[15].

Il corpo «potenziato» viene proiettato in spazi temporali al confine con l'immortalità[16]. Esso è interessato da un processo di scomposizione nella dimensione spaziale e nel tempo, con la diffusione di banche ove sono depositate parti ovvero prodotti del corpo (gameti, sangue, cellule, tessuti) per una possibile futura utilizzazione[17]. La smaterializzazione del corpo preannuncia una dimensione sempre più *cyborg*. In sintesi, lo statuto del corpo

[8] «Nella letteratura angloamericana è ormai molto diffusa l'espressione "*enhancement*", traducibile con "potenziamento" o "miglioramento". Un termine che ancora non è entrato nel linguaggio abituale della bioetica, ma che sta aprendo un nuovo articolato capitolo dell'etica applicata. L'*enhancement* include svariate modalità di intervento sull'uomo, il cui minimo comune denominatore è l'alterazione – moderata o estrema – del corpo e della mente, finalizzata al perfezionamento della salute e della vita», L. PALAZZINI, *Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto*, Torino, 2015, IX.

[9] A. D'ALOIA, *Norme, giustizia, diritti nel tempo delle bio-tecnologie: note introduttive*, in ID., *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, Atti del Seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, Torino, 2005, XII.

[10] Per F. MACIOCE, *Il corpo. Prospettive di filosofia del diritto*, Roma, 2002, la corporeità si presenta oggi soprattutto «come problema, per la stessa difficoltà di inquadrarla in un concetto unitario ed univoco»; cfr. altresì S. RODOTÀ, *Ipotesi sul corpo giuridificato*, cit., 191.

[11] P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Biotecnologie e disposizione delle c.dd. parti staccate del corpo*, in Aa. Vv., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista. Atti SISDiC*, Napoli, 2006, 397.

[12] H. KUHSE, *Il corpo come proprietà. Ragioni di scambio e valori etici*, in S. RODOTÀ, *Questioni di bioetica*, Roma-Bari, 1997, 70: «se il mio corpo è l'incarnazione del mio Io, la continuità fisica è necessaria all'identità individuale». L'Autrice (*ibid.*, pag. 66) sottolinea che «la novità oggi non consiste nel fatto che il corpo umano o parti di esso sia apprezzato dagli altri (e talvolta abbia un prezzo), quanto piuttosto nel fatto che abbia molti nuovi impieghi: il rene, ad esempio, poteva avere valore in alcuni rituali religiosi dell'antichità; ora invece ha un valore diverso e decisamente più concreto: è mezzo per migliorare la qualità della vita del sofferente o addirittura per garantirgli la sopravvivenza. Le parti del corpo, inoltre, non sono preziose solamente nella medicina clinica, ma nella ricerca e nella sperimentazione e spesso nella produzione di prodotti farmaceutici e per molti altri scopi».

[13] «Tanto nella sua totalità ed in relazione ad alcune funzioni [funzione procreativa e gestazione per conto altrui] divenute "alienabili", quanto nelle singole parti e nei prodotti dei processi naturali, isolabili ed utilizzabili per il conseguimento di scopi pratici del soggetto o di terzi», P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Biotecnologie*, cit., 397.

[14] A. D'ALOIA, *Norme, giustizia, diritti*, cit., XII.

[15] S. ROSSI, *Corpo*, cit., pag. 222.

[16] S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 318.

[17] Di «corpo permanentemente incompiuto» discorre S. RODOTÀ, *Il corpo giuridificato*, in S. Rodotà, P. Zatti (diretto da), *Trattato di Biodiritto*, I, *Il governo del corpo*, Milano, 63 ss.

appare dunque oggi un *limen*, la soglia della differenza (e dell'indifferenza) tra volontà e identità.

1. L'enigma della corporeità.

Il corpo è l'enigma che ognuno reca con sé[18]. Ogni uomo vive il paradosso della propria relazione con esso[19]. Siamo un corpo «ma non siamo solo un corpo»[20]. Si spiega allora come la conoscenza della corporeità abbia da sempre interessato il pensiero filosofico. Visioni della corporeità e concezioni sul rapporto esistente tra anima e corpo da sempre si susseguono nella storia del pensiero occidentale.

Ciò emerge in maniera evidente, ad esempio, in alcune discorsi connessi all'*eros*. È, questo, il caso di Hegel, il quale sottolinea che il fenomeno del pudore nasce nei riguardi di un corpo che si presenta *per sé*[21], come diversità che resta a sé stante. L'uomo sa di essere un corpo ma al contempo è consapevole di non poter essere ridotto a quest'unica dimensione.

Le plurime categorizzazioni prodotte dalla riflessione filosofica, pur con il rischio di una eccessiva semplificazione, possono essere ricondotte a due impostazioni fondamentali: un modello di tipo monista ed un modello dualista[22].

Al secondo insieme si ascrivono, tradizionalmente, la concezione platonica e cartesiana della corporeità, assertive di una radicale separazione tra anima e corpo[23]. Il modello monista risulta maggiormente differenziato al suo interno, potendo condurre ai due opposti esiti del materialismo e del riduzionismo psichico[24]. A prescindere dalle diverse elaborazioni, parrebbe qui ferma la negazione di una differenza ontologica tra anima e corpo.

[18] F. D'AGOSTINO, *Bioetica*, Torino, 1998, 124; U. GALIMBERTI, F. BOSIO, G. M. TOTOLONE, G. CUCINATO, R. CRISTIAN, *Del corpo*, in *Il pensiero rivista di filosofia*, diretta da L. LUGARINI, II, 1996, *passim*.; E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica*, I, Milano, 1988, 123 ss.; M. SALES, *Il mistero del corpo*, in *Communio*, LIV,1980, 29.

[19] «In effetti, che il corpo sia un che di enigmatico può sembrare strano: niente è più *mio* del mio corpo, e di nulla siamo abituati a considerarci "signori per natura" più che del corpo, anzi esso è ciò con cui immediatamente ci identifichiamo e attraverso cui identifichiamo gli altri […]. Ed è tanto stretto questo legame identitario, questo nesso di identificazione, che spesso può essere fonte di disagio e sofferenza» e «l'ordinamento, nel ridurre la nostra inconfondibile identità a ciò che viene attestato sulla base di elementi formali ed empirici (fotografia, impronte digitali, DNA), non fa che confermare quanto appena detto: per il diritto siamo, almeno in una certa misura, il nostro corpo», F. MACIOCE, *Il corpo. Prospettive di filosofia del diritto*, Roma, 2002, 15.

[20] F. MACIOCE, *Il corpo*, cit., pag. 16. F. D'AGOSTINO, *Introduzione ad una bioetica del corpo umano*, in Id., *Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto*, Torino, 1996, 109 ss.

[21] G. W. F. HEGEL, *Scritti teologici giovanili*, Napoli, 1972, *passim*. «Il pudore nasce quando l'altro che mi sta di fronte prende l'esteriorità del mio io come se questa esaurisse tutto me stesso, come se io non fossi altro che ciò che può essere preso e osservato, nasce da uno sguardo che riducendo il mio essere al mio essere-corporeo mi rende oggetto tra gli oggetti, mi priva della dimensione che mi caratterizza nel modo più vero», F. MACIOCE, *Il corpo*, cit., pagg. 16 – 17, il quale cita, a sua volta, V. MELCHIORRE, *Corpo e persona*, Genova, 1987, 46.

[22] E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica*, Milano, 1988, 85; E. RUNGGALDIER, *Leib – Seele Verhältnis*, in *Lexicon der Bioethik*, Gütersloh, 1998, 577 ss.

[23] Per gli esponenti di questa linea interpretativa «il problema è – almeno da Cartesio in poi – quello di stabilire il fondamento e le condizioni della corrispondenza tra i processi mentali e quelli fisici», F. MACIOCE, *Il corpo*, cit., pag. 19; N. ABBAGNANO, *Corpo*, in *Dizionario di Filosofia*, Torino, 1964, 172.

[24] «Si pensi, solo per fare un esempio, alle dottrine – quali quella di Berkeley – che pur non negando la realtà e la materia negano che essa abbia una consistenza ontologica a prescindere dalla percezione, dall'idea e dal pensiero. Non solo, ma si pensi anche alla posizione leibniziana, che riduce la sostanza corporea a quella

L'importanza di questa ulteriore considerazione si comprende già solo rammentando come i punti prospettici privilegiati da cui guardare al XX secolo sono stati la tecnologia e il corpo[25]. L'ampiezza della questione inevitabilmente impone una limitazione della prospettiva d'analisi, la quale condiziona il metodo adottato. Difatti, è sempre possibile discutere per o contro il corpo, ma con il rischio di smarrire l'«uomo»[26].

2. L'antica relazione tra diritto e corpo. L'avvento della digital persona.

L'attenzione del diritto per il corpo è antica. È lecito affermare che la disciplina giuridica del corpo e delle sue parti è precedente all'instaurazione di un fitto legame tra scienza e diritto. Il riferimento alla persona implica necessariamente la sua considerazione in termini di soggetto e oggetto della disciplina giuridica[27]. Mutato risulta, tuttavia, lo scenario nel quale ha avuto luogo il passaggio «dall'individuo alla persona» [28], rendendo difficoltosa l'individuazione di un unico concetto di corpo[29].

Le attuali relazioni sociali non sono più vincolate alla «fisicità» mentre il corpo «elettronico» ritaglia per sé sempre maggiore spazio nelle pratiche quotidiane. Per tale ragione, come è stato acutamente osservato, il riconoscimento della rilevanza della persona sarebbe incompleto allorché si trascurasse la dimensione del «corpo elettronico» [30], espressione con cui è possibile intendere, al contempo, l'insieme di dati ed il sistema informativo in cui si colloca la persona. La *digital person* necessita vieppiù di adeguata tutela, giacché chiama in causa il nesso che astringe identità, integrità e dignità umana[31].

I dati elettronici costituiscono la base di tutti i sistemi economici, sono oggetto di scambio, rendono talora impossibile distinguere dimensione

spirituale, vedendo nel corpo un insieme di monadi, un aggregato di sostanze – e quindi non sostanza in sé – riunite intorno ad un'entelechia dominante, l'anima; o a quella bergsoniana, che nega realtà propria al corpo riducendolo a uno strumento della percezione, rispetto al quale la coscienza è indipendente. Si può parlare di concezione monistica, tuttavia, in un senso ancora differente, e con riguardo all'elaborazione spinoziana, nella quale corpo e anima sono de-sostanzializzati perché intesi come attributi di un'unica sostanza, o ancora, ma in modo molto impreciso e vago, a proposito del pensiero fenomenologico e tipicamente husserliano, con la nota distinzione […] tra *Leib* (corpo-che-sono) e *Körper* (corpo-che-ho)», F. MACIOCE, *Il corpo*, cit., pag. 21.

[25] S. SPINSANTI, *Il corpo nella cultura contemporanea*, Brescia, 1983, 5. Per F. MACIOCE, cit., 18, il culto del corpo rappresenta «l'ideologia ecumenica della modernità».

[26] F. CHIRPAZ, *Le corps*, Paris, 1963, 2: «*on peut, en effet, discuter pour ou contre le corps, pour ou contre la valeur qu'on lui reconnaîtra. Et pourtant, qu'en est-il de l'*homme*?*».

[27] S. RODOTÀ, *Il corpo giuridificato*, cit., 51: «qualsiasi insieme di norme volto a regolare l'organizzazione sociale si occupa variamente del corpo. E l'ovvietà deriva dal fatto che il riferimento alla persona, soggetto e oggetto della disciplina giuridica, inevitabilmente porta con sé la considerazione della sua corporeità». L'Autore fa presente che «il corpo, dunque, entra nella dimensione giuridica in modo drammatico, la sua giuridificazione racconta storie di punizione, subordinazione, discriminazione» (pag. 52). La disciplina giuridica del corpo nasce in un tempo in cui il legame tra diritto e scienza era ben differente. Si rinvia, senza pretesa di esaustività, a G. CRICENTI, *I diritti sul corpo*, Napoli, 2008, pag. 16; M. M. MARZANO PARISOLI, *Il corpo tra diritto e diritti*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica europea*, II, 1999, *passim*.

[28] A. MUSTO, *Sul trattato di biodiritto a cura di Stefano Rodotà e Paolo Zatti*, in *Persona e Mercato*, 235.

[29] S. RODOTÀ, *La vita e le regole, tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 72.

[30] La notazione è di S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007, 35.

[31] P. ZATTI, *Principi e forme del "governo del corpo"*, in *Il governo del corpo*, cit., 63.

personale, sociale e consumeristica[32]. Il richiamato fenomeno ha rilevanti ripercussioni sulla possibilità di esteriorizzazione dell'identità personale[33], astretta in un processo di moltiplicazione infinita[34], con il rischio che la persona fisica venga a coincidere con la mera sintesi dei propri dati[35].

V'è chi auspica la nascita di una «nuova antropologia»[36], capace di scomporre (e ri-comporre) la persona in un complesso di dati, nella quale la *natural person* diviene una *digital person*. Ma è evidente, per quanto sinora detto, che non si tratta soltanto di un mutamento culturale. È in gioco una radicale trasformazione del paradigma della naturalità[37], la cui antica immodificabilità non richiedeva in passato un'apposita disciplina legislativa.

A fronte del superamento delle leggi naturali si pone oggi un dilemma: è sufficiente la regola scientifica o è comunque necessaria la norma giuridica[38]? L'opinione pressoché concorde in dottrina propende per un diritto strutturato in termini di *soft law*, come diritto "mite", ritenuto strumento più efficace nel contrasto al dominio della tecnica[39].

3. Corpo, diritti soggettivi e situazioni esistenziali.

La possibilità di considerare il corpo umano alla stregua di oggetto di diritti soggettivi ha tradizionalmente interessato la teoria dei diritti della personalità[40]. Ai sensi dell'art. 810 c.c. si definiscono beni «le cose che possono formare oggetto di diritti». Per quanto i termini «cose» e «diritti» non si esauriscano, rispettivamente, nelle cose corporali[41] e nel diritto esclusivo di proprietà, la citata definizione «sembra mal conciliarsi con la possibilità di

[32] A. ALPINI, *La trasformazione digitale nella formazione del civilista*, 7.

[33] «Alla locuzione "identità personale" possono essere attribuiti vari significati, che ruotano tutti attorno ad un unico denominatore: l'identità personale è la formula che riassume ciò che rende una persona ciò che essa è», G. PINO, *L'identità personale*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di Biodiritto*, cit., III, *Ambito e fonti del biodiritto*, 297; L. LONARDO, *Identità personale, metodi, diritti della personalità*, 1077.

[34] S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1997, 583.

[35] La persona digitale è definita da R. CLARK, *The digital persona and its Application to Data Surveillance*, in *Inf. Soc.*, 1994, 77 – 92, nei termini di un costrutto «destinato ad essere utilizzato come *proxy* dell'individuo»; G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona*, 727. Tratteggiano il rischio che l'uomo della società algoritmica possa diventare una «categoria merceologica» A. QUARTA, U. MATTEI, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro, 2018, 15.

[36] S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2012, 99.

[37] S. ROSSI, *Corpo*, cit., 221.

[38] S. RODOTÀ, *Il corpo tra norma giuridica e norma sociale*, in *Nuove geometrie della mente. Psicoanalisi e bioetica*, in L. PRETA, Roma-Bari, 1999, 91 ss.

[39] P. PERLINGIERI, *Riflessioni sull'inseminazione artificiale e sulla manipolazione genetica*, in *Justitia*, 1988, 100.

[40] «Nella dottrina prevalente si identifica la personalità con la capacità giuridica generale e la si definisce come attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri. In conseguenza, se la personalità è come un guscio bisognoso di contenere diritti e a tal uopo destinato, tutti i diritti, in quanto destinati a dar contenuto alla personalità, potrebbero dirsi diritti della personalità. Se non che il comune linguaggio giuridico riserva tale denominazione ai cosiddetti diritti essenziali, senza dei quali la personalità rimarrebbe un'attitudine completamente insoddisfatta, priva di ogni concreto valore […] La tutela della personalità concernerebbe l'individualità e l'inviolabilità fisica e morale della persona […] Poiché giuridicamente parlando si dispone di diritti e non già di beni, ci si è domandato: si può disporre del corpo umano, nel senso che esistono diritti sul corpo umano e dei quali si possa disporre? Il problema da risolvere è, allora, quello dell'oggetto dei diritti della personalità», M. PESANTE, *Corpo umano (atti di disposizione)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, pag. 653; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, Giuffrè, 1950, pag. 19.

[41] C. MAIORCA, *La cosa in senso giuridico. Contributo alla critica di un dogma* (1937), rist., Camerino-Napoli, 1981, 29 ss.

assimilare le situazioni esistenziali, che fanno capo alla persona umana, ai beni suscettibili di appropriazione, godimento e disposizione»[42].

Gli attributi della persona non si piegano, sotto diversi profili, alla logica del diritto soggettivo. Il concetto di diritto, anche se riferibile a categorie diverse dalla proprietà, evoca inevitabilmente la logica dominicale di appartenenza. Essa attribuisce al soggetto che ne è titolare un potere di utilizzo, di disposizione [43] ed esclusione di altri, sino alla possibilità di dismissione e distruzione nei limiti del contenuto del diritto attribuito. Nessuno di questi predicati può dirsi conferente con le situazioni giuridiche che fanno capo alla persona in quanto tale[44].

Dalla lettura dell'art. 5 c.c., paradigma normativo fondamentale per la teorica dei negozi giuridici a contenuto non patrimoniale, emerge l'assenza di un principio di assoluta indisponibilità del corpo[45]. La nozione medesima di «disposizione»[46], inoltre, è suscettibile di un'interpretazione restrittiva ovvero estensiva, tanto che la sua concreta portata applicativa si comprende solo all'esito del confronto con le discipline di settore. Le discipline settoriali contemplano atti dispositivi che importano la diminuzione permanente dell'integrità fisica. Ciò consente di sostenere che, più che il rispetto del limite esterno della liceità, esse esaltano la dimensione della meritevolezza sottesa allo specifico atto[47]. In questi termini si spiega la tesi già espressa in dottrina, secondo la quale un'interpretazione lata dell'art. 5 c.c. finirebbe oggi per divenire incostituzionale, in quanto lesiva della libertà di autodeterminazione[48]. La regola codicistica appare in ogni caso insufficiente a disciplinare le possibili forme di coinvolgimento di interessi attinenti alla persona[49].

[42] S. POLIDORI, *Situazioni esistenziali, beni e diritti: dal negozio a contenuto non patrimoniale al mercato dei segni distintivi della personalità*, in *Annali SISDiC*, V, 2020, 1 – 2, il quale rileva (*ibid.*, nota 3) che «l'approccio al tema delle situazioni esistenziali rischia di condurre a risultati fuorvianti laddove condotto sulla scorta delle categorie giuridiche forgiate sulla tutela del patrimonio, *in primis* quella del diritto soggettivo»; si veda altresì P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 1020 ss.

[43] F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954, 186 ss., e 196 ss.

[44] Lo rileva lucidamente S. POLIDORI, *Situazioni esistenziali*, cit., pag. 2, il quale suggerisce a tal scopo di utilizzare la più evocativa espressione «situazioni esistenziali»; M. A URCIOLI, *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, Napoli, 2000, 52 ss.

[45] V. RIZZO, *Atti di «disposizione» del corpo e tecniche legislative*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, 625; C. M. D'ARRIGO, *Il contratto e il corpo: meritevolezza e liceità degli atti di disposizione dell'integrità fisica*, in *Familia*, 2005, 777 ss.

[46] «Quando degli atti di disposizione si vuol parlare con riferimento al corpo umano e si vuole usare la preposizione "sul", più lata della preposizione "del", si vengono ad indicare tutti quegli atti di attribuzione obbligatori, di disposizione attributivi e di disposizione in senso stretto, onerosi e gratuiti, costitutivi o modificativi o estintivi, il cui indice di riferimento oggettivo sia dato dal corpo umano, dalle sue parti o anche dalle attività psico-fisiche sia dei soggetti medesimi dell'atto giuridico, sia ancora di terzi», M. PESANTE, *Corpo umano (atti di disposizione)*, cit., pag. 653.

[47] Così S. POLIDORI, *Situazioni esistenziali*, cit., pag. 3, ove ancora si legge: «ragioni solidaristiche, se si vuole altruistiche e, al tempo stesso, legate al pieno sviluppo della personalità del disponente» (*ibid.*); ID., *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale*, in G. Perlingieri, M. D'Ambrosio, *Fonti, metodo e interpretazione. Primo incontro di studio dell'associazione dei dottorati di diritto privato*, Napoli, 2017, 391 ss.; C. M. D'ARRIGO, *Il contratto e il corpo: meritevolezza e liceità degli atti di disposizione dell'integrità fisica*, in *Familia*, 2005, 777 ss.

[48] G. ANZANI, *Gli «atti di disposizione della persona» nel prisma dell'identità personale (tra regole e principi)*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 2009, 1: «l'art. 5 c.c. può essere interpretato restrittivamente, così da regolare la sua portata applicativa agli atti di disposizione giuridica del corpo, oppure estensivamente, così da ricomprendere gli atti di disposizione materiale; ma un'interpretazione lata finirebbe oggigiorno con l'essere incostituzionale, in quanto lesiva della libertà di autodeterminazione, specialmente qualora l'esercizio di quest'ultima sia protesa verso una piena realizzazione della personalità».

[49] «"Attengono", ma non "appartengono", perché in tema di attributi personalissimi è impossibile individuare una demarcazione fra soggetto titolare e oggetto del diritto: la persona è al tempo stesso il

Conclusioni: Il corpo e il mercato.

Le regole giuridiche mirano a garantire il soddisfacimento ordinato dei bisogni dell'uomo, consentendo lo sviluppo armonico della personalità umana nel contesto sociale. Tra questi precetti è da annoverare quanto rientra nell'ampio concetto di proprietà, in quanto le relative regole trovano fondamento in una delle innate esigenze dell'uomo [50]. La prospettiva dominicale potrebbe tuttavia suggerire un utilizzo spregiudicato del corpo con l'obiettivo di conseguire un'utilità economica.

Ebbene, alla dinamica corpo-mercato sembra corrispondere la dialettica tra essenza ed attinenza. Il trattamento giuridico degli atti di disposizione del corpo suggerisce l'estensione della categoria del negozio giuridico all'ambito della disposizione di situazioni giuridiche non patrimoniali, sebbene sia netta la demarcazione con la disciplina del contratto[51].

Se, difatti, resta salva la rilevanza del consenso, si registra una sensibile attenuazione della forza di legge [52]. La non assimilabilità della situazione esistenziale alla *res* comporta la possibilità di revocare il consenso in ogni momento. La definitività delle statuizioni del diritto patrimoniale (art. 1372 c.c.) lascia il posto alla regola *rebus sic stantibus*[53], fermo restando un esercizio improntato a lealtà, correttezza e solidarietà, anche delle situazioni esistenziali.

In alcuni settori di mercato la prassi commerciale è sempre più interessata ad aspetti della personalità[54]. È il caso, ad esempio, dell'immagine e dei segni distintivi della persona[55] e di alcune note figure contrattuali, come il *testimonial* pubblicitario, la sponsorizzazione e, più in generale, vari esempi di *personality merchandising*. Anche in questo caso sarebbe limitante una prospettiva ancorata alla sola dimensione contrattuale, giacché è evidente la presenza di una componente esistenziale nella capacità evocativa della personalità del soggetto rappresentato. Si porrebbe in contrasto con la gerarchia assiologica del sistema l'atteggiamento teso ad ignorare la componente personalissima nell'individuazione di una disciplina del concreto rapporto oggetto di analisi.

titolare della situazione giuridica e l'oggetto della tutela, che non a caso è offerta dall'ordinamento anche nei confronti di atti lesivi provenienti dal medesimo titolare», S. POLIDORI, *Situazioni esistenziali*, cit., pagg. 2 – 3; L. LONARDO, *Informazione e persona. Conflitti di interessi e concorso di valori*, Napoli, 1999, 166 ss.

[50] G. GIAIMO, *Il corpo umano tra proprietà e autodeterminazione*, II, 2020, 49.

[51] S. POLIDORI, *Situazioni esistenziali*, cit., 4; P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà, diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 84 ss.; C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Camerino-Napoli, 2014, 287 ss.

[52] A. NICOLUSSI, *Autonomia contrattuale e diritti della persona*, in S. Mazzamuto, in L. NIVARRA, *Giurisprudenza per principi e autonomia privata*, Torino, 2016, 119 ss.

[53] L. DI BONA, *I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale*, Napoli, 2000, 138 ss.

[54] S. POLIDORI, *Situazioni esistenziali*, cit., 7.

[55] V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. inf.*, 1993, 555 ss.